Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 24 febbraio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 24 FEBBRAIO 1976:

LEGGE 30 ottobre 1975, n. **873**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970.

LEGGE 19 dicembre 1975, n. **874**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

LEGGE 19 dicembre 1975, n. **875**.

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **871.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, adottata il 17 luglio 1975;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università di Siena dell'adunanza del 22 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia ostetrica della stessa facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di patologia ostetrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decreto ministeriale 2 luglio 1949;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Siena hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena nell'adunanza del 17 luglio 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, con decreto ministeriale 2 luglio 1949, sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fioretti Pietro e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di patologia ostetrica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito alla cattedra di patologia ostetrica della stessa facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università.

Il dott. Fioretti Pietro, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di patologia ostetrica della facoltà di medicina e chirurgia, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **872.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971, registro n. 11, foglio n. 259, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di industrie agrarie della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa;

Viste le deliberazioni della commissione didattica della sezione di agraria e del consiglio direttivo della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, adottate rispettivamente il 22 febbraio 1974 e 13 maggio 1974;

Vista la rinnovata deliberazione della commissione didattica della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, adottata il 5 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica agraria della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, considerato che la chimica agraria è materia di interesse più generale delle industrie agrarie che consente agli allievi della sezione di acquisire una preparazione di base più ampia;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di chimica agraria della sezione di agraria del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di industrie agrarie della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa con il decreto ministeriale 4 settembre 1970 sopracitato;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di industrie agrarie della sezione di agraria della Scuola superiore di studi e di perfezionamento di Pisa con il decreto ministeriale 4 settembre 1970, risulta attualmente ricoperto dal dott. Riccardo Izzo e che lo stesso ha dichiarato di consentire al pro-

prio trasferimento presso la cattedra di chimica agraria della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta sezione di agraria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di industrie agrarie della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa con il decreto ministeriale 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971, registro n. 11, foglio n. 259, è attribuito alla cattedra di chimica agraria della sezione di agraria della medesima Scuola superiore.

Il dott. Riccardo Izzo, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di chimica agraria della sezione di agraria della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 4

LEGGE 5 febbraio 1976, n. **22.**

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1976

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 febbraio 1976, n. **23.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « 7 gennaio 1976 », sono sostituite con le seguenti: « 15 dicembre 1975 »; e le parole: « nel limite massimo di 2 milioni di quintali », sono sostituite con le seguenti: « nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », sono aggiunte le seguenti: « sentito il parere delle regioni ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « All'onere di lire 2.680 milioni », sono sostituite con le seguenti: « All'onere di lire 3.300 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1976

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO — DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1976, n. **24.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Teramo ad acquistare un immobile.

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo viene autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. « Costruzioni Pedicone », al prezzo di L. 130 milioni, un complesso immobiliare sito in Teramo, via Savini, angolo circonvallazione Spalato, costituito da un fabbricato e da un'area circostante per complessivi mq 910, il tutto distinto al catasto terreni del comune di Teramo al foglio 147, partita 1/12206 e al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 147, partita 3690, particelle numeri 541-549 e 670, complesso destinato alla costruzione della nuova sede camerale.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 49

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 347 del 14 novembre 1974, con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione a provinciale della strada consortile « Del Monte » della lunghezza di km 7 + 600;

Visto il voto n. 625 del 7 ottobre 1975, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 7 + 600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Abrogazione delle disposizioni relative al controllo preventivo dello Stato sul catgut per uso chirurgico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1951, n. 115, con il quale la produzione del catgut per uso chirurgico venne sottoposta a controllo preventivo dello Stato;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella riunione del 26 novembre 1969 ha espresso il parere di abrogare il controllo preventivo sul catgut, sostituendolo con i controlli sulla produzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i prodotti biologici;

Ritenuto opportuno di uniformarsi al predetto parere del Consiglio superiore di sanità;

Viste al riguardo le deduzioni dell'Istituto superiore di sanità che hanno posto in rilievo, sulla base di significativi dati statistici, come il controllo preventivo non sia più giustificato dall'attuale situazione della produzione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i regolamenti approvati con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, e con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni relative al controllo preventivo dello Stato sul catgut per uso chirurgico, di produzione nazionale od estera, previste dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1951, n. 115, sono abrogate.

Art. 2.

Gli istituti autorizzati alla fabbricazione od alla importazione del prodotto di cui all'articolo precedente, debbono ottemperare, ai fini delle modalità di produzione e di controllo, alle norme analiticamente specificate nella Farmacopea ufficiale italiana, ed inviare direttamente all'Istituto superiore di sanità copia dei controlli effettuati sui prodotti anzidetti, serie per serie.

Art. 3.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1976.

Norme per l'attuazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che prevede il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi, mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Considerato che il terzo comma dello stesso articolo 17 prevede la emanazione di un decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare ai contribuenti da parte delle aziende di credito delegate, le modalità per il rilascio dello stesso nonché i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria;

Decreta:

Art. 1.

Per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, il contribuente deve delegare una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

L'azienda di credito delegata al pagamento, deve attestare la data in cui ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno di eseguire il pagamento alla sezione di tesoreria provinciale entro il quinto giorno successivo.

L'attestato, redatto su apposito stampato conforme al modello allegato 1 in cinque esemplari a ricalco, predisposto dalla medesima azienda di credito, deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento, nonché da un numero progressivo, anche discontinuo, seguito da un codice di controllo.

Dei cinque esemplari dell'attestato:

il primo e il secondo devono essere rilasciati al contribuente;

il terzo e il quarto, contenenti anche l'indicazione della commissione trattenuta dall'azienda di credito, devono essere inviati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, all'intendenza di finanza della provincia in cui ha sede la dipendenza dell'azienda di credito delegata che ha ricevuto l'ordine di pagamento per il successivo inoltro, rispettivamente, all'ufficio delle imposte dirette nel cui distretto il contribuente ha il proprio domicilio fiscale e alla ragioneria provinciale dello Stato dello stesso capoluogo ove ha sede l'intendenza di finanza che ha ricevuto i suddetti esemplari;

il quinto, conforme al terzo e al quarto, deve essere trattenuto agli atti dell'azienda di credito.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza dell'azienda che ha ricevuto l'ordine di pagamento, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro ovvero mediante conto corrente postale intestato alla predetta tesoreria su modulo conforme all'allegato 2.

Il pagamento alla sezione di tesoreria provinciale deve essere eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile e dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

Art. 3.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano all'azienda di credito la quietanza relativa all'avvenuto versamento e un estratto di essa.

Art. 4.

La trasmissione all'intendenza di finanza del terzo e quarto esemplare dell'attestato deve essere effettuata per raggruppamenti corrispondenti a ciascun versamento eseguito alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Per ogni raggruppamento gli esemplari devono essere ordinati secondo le dipendenze dell'azienda di credito che hanno ricevuto l'ordine di pagamento e secondo la numerazione progressiva degli attestati rilasciati da ciascuna dipendenza. A ciascun raggruppamento deve essere allegato l'estratto della quietanza indicata nell'art. 3 ovvero l'attestazione del versamento sul conto corrente postale di cui all'art. 2. Deve essere altresì allegata una comunicazione, in duplice copia, dell'ammontare complessivo delle somme indicate negli esemplari degli attestati relativi a ciascuna dipendenza, al lordo e al netto delle commissioni, e del numero complessivo di tali esemplari.

L'intendenza di finanza, previo riscontro della conformità del terzo e quarto esemplare dell'attestato, inoltra il terzo esemplare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette e il quarto esemplare, con gli allegati di cui al precedente comma, alla competente ragioneria provinciale dello Stato, conservando l'ordine in cui sono pervenuti.

Art. 5.

Le ragionerie provinciali dello Stato, sulla scorta degli elementi rilevati dai documenti loro pervenuti, verificano la corrispondenza tra le somme riscosse dalle aziende di credito e quelle versate in tesoreria, le date delle riscossioni e il rispetto dei termini di versamento, nonché l'esattezza della liquidazione della commissione trattenuta dall'azienda.

Trasmettono quindi al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette una copia della comunicazione di cui all'art. 4, dopo averla vistata in base ai controlli di cui al precedente comma.

Art. 6.

Le somme versate ai sensi dell'art. 2 sono imputate al cap. 1023, art. 9, dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Per le operazioni concernenti i versamenti mediante delega, di cui al presente decreto, le aziende di credito devono tenere uno specifico conto e conservare in ordine progressivo e cronologico gli attestati di cui all'art. 1, nonché le quietanze e le ricevute di versamento di conto corrente postale di cui all'art. 2.

Il Ministero delle finanze si avvale della Banca di Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare, in caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui agli articoli precedenti, la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1976

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(colore bianco)

Alleg. 1

.................................., il .... N° ....(codice) / ....(n° progressivo)

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO alla . . . | **SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE di** ....

ai sensi dell'art. 17 della Legge 2/12/1975, n. 576, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. 29.IX.1973, n. 597, dovuta per l'anno 197.... in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi all'Ufficio delle II. DD. di ....

La sottoscritta Azienda di credito . . . . . .

* ....

in conformità alla delega ad essa conferita in data odierna

ATTESTA che da.... Sig.

Primo o unico dichiarante ....

....

nato a .... (Prov. ....) il ....

con domicilio fiscale in .... (Prov. ....)

Via .... N. ....

Secondo dichiarante ....

nato a .... (Prov. ....) il ....

è stata delegata a pagare a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l'anno sopra indicato, l'importo di . . . . L. ....

(Lire ....)

SI IMPEGNA

a versare il suddetto importo alla Sezione di Tesoreria Provinciale sopra indicata entro il quinto giorno successivo alla data della presente. La presente attestazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 17 della Legge predetta.

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA DI CREDITO

* Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di sede, filiale, succursale o agenzia.

PER IL CONTRIBUENTE

(*colore giallo*)

Alleg. 1

.................................., li [/ /] (**) ATTESTATO N° [/] (**)

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO alla . . . **SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE di** ....

ai sensi dell'art. 17 della Legge 2/12/1975, n. 576, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. 29.IX.1973, n. 597, dovuta per l'anno 197.... in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi all'Ufficio delle II. DD. di ....

La sottoscritta Azienda di credito . . . . . . [ ]

* ....

in conformità alla delega ad essa conferita in data odierna

ATTESTA che da.... Sig.

Primo o unico dichiarante ....

....

nato a .... (Prov. ....) il ....

con domicilio fiscale in .... (Prov. ....)

Via .... N. ....

Secondo dichiarante ....

nato a .... (Prov. ....) il ....

è stata delegata a pagare a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l'anno sopra indicato, l'importo di . . . . L. .... (**)

(Lire ....)

(**) Questi dati devono essere riportati al rigo 54 del Quadro N della Dichiarazione dei redditi.

SI IMPEGNA

a versare il suddetto importo alla Sezione di Tesoreria Provinciale sopra indicata entro il quinto giorno successivo alla data della presente. La presente attestazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 17 della Legge predetta.

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA DI CREDITO

* Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di sede, filiale, succursale o agenzia.

PER IL CONTRIBUENTE da allegare alla dichiarazione dei redditi

(colore bianco)

.................................., il .... N° ..../............................
codice / n° progressivo

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO alla . . . **SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE di** ....

al sensi dell'art. 17 della Legge 2/12/1975, n. 576, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. 29.IX.1973, n. 597, dovuta per l'anno 197.... in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi all'Ufficio delle II. DD. di ....

La sottoscritta Azienda di credito . . . . . .

*

....

in conformità alla delega ad essa conferita in data odierna

A T T E S T A che da.... Sig.

Primo o unico dichiarante ....

....

nato a .... (Prov. ....) il ....

con domicilio fiscale in .... (Prov. ....)

Via .... N. ....

Secondo dichiarante ....

nato a .... (Prov. ....) il ....

è stata delegata a pagare a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l'anno sopra indicato, l'importo di . . . . L. ....

(Lire ....)

S I I M P E G N A

a versare il suddetto importo alla Sezione di Tesoreria Provinciale sopra indicata entro il quinto giorno successivo alla data della presente. La presente attestazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 17 della Legge predetta.

Dedotta la commissione di sua spettanza pari a . . . . L. ....

l'importo netto da versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale è di . . . . L. ....

* Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di sede, filiale, succursale o agenzia.

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALL'INTENDENZA DI FINANZA
per il successivo inoltro all'Ufficio II. DD. di ....

(*colore verde*)

.................................., li ....   N° ..../..........................
codice   n° progressivo

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO alla . . . **SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE di** ....

ai sensi dell'art. 17 della Legge 2/12/1975, n. 576, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. 29.IX.1973, n. 597, dovuta per l'anno 197.... in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi all'Ufficio delle II. DD. di ....

La sottoscritta Azienda di credito . . . . . .

*
....

In conformità alla delega ad essa conferita in data odierna

ATTESTA che da.... Sig.

Primo o unico dichiarante ....

....

nato a .... (Prov. ....) il ....

con domicilio fiscale in .... (Prov. ....)

Via .... N. ....

Secondo dichiarante ....

nato a .... (Prov. ....) il ....

è stata delegata a pagare a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l'anno sopra indicato, l'importo di . . . . L. ....

(Lire ....)

SI IMPEGNA

a versare il suddetto importo alla Sezione di Tesoreria Provinciale sopra indicata entro il quinto giorno successivo alla data della presente. La presente attestazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 17 della Legge predetta.

Dedotta la commissione di sua spettanza pari a . . . . L.

l'importo netto da versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale e di . . . . L. ....

* Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di sede, filiale, succursale o agenzia.

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALL'INTENDENZA DI FINANZA
per il successivo inoltre alla RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO di ....

(colore celeste)

.................................., il .... N° ..../..........................
codice n° progressivo

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO alla . . . **SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE di** ....

ai sensi dell'art. 17 della Legge 2/12/1975, n. 576, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. 29.IX.1973, n. 597, dovuta per l'anno 197.... in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi all'Ufficio delle II. DD. di ....

La sottoscritta Azienda di credito . . . . . .

*

....

in conformità alla delega ad essa conferita in data odierna

ATTESTA che da.... Sig.

Primo o unico dichiarante ....

....

nato a .... (Prov. ....) il ....

con domicilio fiscale in .... (Prov. ....)

Via .... N. ....

Secondo dichiarante ....

nato a .... (Prov. ....) il ....

è stata delegata a pagare a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l'anno sopra indicato, l'importo di . . . . L. ....
(Lire ....)

SI IMPEGNA

a versare il suddetto importo alla Sezione di Tesoreria Provinciale sopra indicata entro il quinto giorno successivo alla data della presente. La presente attestazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 17 della Legge predetta.

Dedotta la commissione di sua spettanza pari a . . . . L. ....

l'importo netto da versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale è di . . . . L. ....

* Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di sede, filiale, succursale o agenzia.

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 2

(recto)

(mm 82,5)

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento o postagiro di L.
Lire
sul C/C N
intestato a Tesoreria Prov.le dello Stato di
eseguito da
residente in
titolare del C/C N.
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N dei bollettario ch 9
data progress.

(mm 82,5)

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento o postagiro di L.
Lire
sul C/C N
intestato a Tesoreria Prov le dello Stato di
eseguito da
residente in
titolare del C/C N
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L Ufficiale Postale
Cartellino del bollettario
Bollo a data
tassa

(mm 63)

Bollettino o postagiro di L
Lire
sul C/C N
intestato a Tesoreria Prov le dello Stato di
eseguito da
titolare del C/C N
Firma
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'Uff. Postale
Bollo a data
data progress.

(mm 102)

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accredit di un versam o postagiro di L.
Lire
sul C/C N
intestato a Tesoreria Prov le dello Stato di
eseguito da
residente in
titolare del C/C N
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L Ufficiale Postale
Bollo a data
N dei bollettario ch 9
Importante non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo

Mod. ch-8-ter AUT cod.

(mm. 115)

(mm. 330)

> <

(verso)

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Legge 2 dicembre 1975, N. 576 - art. 17
Da accreditare al Bilancio d'entrata:
Esercizio finanziario 19 ....
Capitolo 1023 - art. ....9........
IRPEF 19......... L. ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Legge 2 dicembre 1975, N. 576 - art. 17
Da accreditare al Bilancio d'entrata:
Esercizio finanziario 19 ....
Capitolo 1023 - art. ......9.......
IRPEF 19......... L. ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

A V V E R T E N Z E

Il presente modulo serve per effettuare versamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 2-12-1975, n. 576.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa)

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

I correntisti postali possono usare il presente modulo come postagiro, inviandolo al proprio Centro di Raccolta o Ufficio Conti, in busta mod. ch 42 c AUT.

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Legge 2 dicembre 1975, N. 576 - art. 17
Da accreditare al Bilancio d'entrata:
Esercizio finanziario 19 ..
Capitolo 1023 - art. .. 9 .
IRPEF 19.... . L. ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

(2051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montauro

Con decreto 16 ottobre 1975, n. 901/*a*, del Ministro per i lavori pubblico di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ubicato in fregio alla sponda destra del torrente Franco in comune di Montauro (Catanzaro) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 della superficie di mq 3400 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 agosto 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1751)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terni

Con decreto 15 ottobre 1975, n. 724/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area demaniale costituente l'ex alveo del canale Clementino in località Marmore del comune di Terni, segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 164 mappali vari della superficie di mq 1027 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 giugno 1974 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1752)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due terreni in comune di Hone

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 682/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno in prossimità del ponte sul torrente Ajasse in comune di Hone (Aosta) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n 25 del nuovo catasto terreni mappali 241 (mq 90) e 236 (mq 220) della superficie complessiva di mq 310 ed indicati nell'estratto di mappa 11 settembre 1974 in scala 1:1000 con allegata relazione descrittiva rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Aosta; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1753)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Condofuri.

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 669/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che il decreto interministeriale 14 aprile 1958, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 23 agosto 1958, è rettificato come appresso: « E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del torrente Pisciato segnato nel catasto del comune di Condofuri (Reggio Calabria) al foglio n. 38 mappale 13 1/2 della superficie di mq 2550 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciato in data 18 febbraio 1971 dall'ufficio tècnico erariale di Reggio Calabria e che fa parte integrante del decreto stesso ».

(1754)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1975, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 380, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari 4 ottobre 1972 e 2 aprile 1973, proposti dall'impresa Umberto Girola contro questo Ministero ed il Consorzio autonomo del porto di Genova, in materia di revisione prezzi contrattuali dei lavori di prolungamento verso levante della diga foranea del porto di Genova (1° stralcio).

(1755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(969/M)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(970/M)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(971/M)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 477.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(972/M)

Autorizzazione al comune di Pero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Pero (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(973/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(974/M)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(975/M)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(902/M)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.447.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(903/M)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.741.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(904/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(905/M)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(906/M)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(907/M)

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Caprarola (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.727.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(908/M)

Autorizzazione al comune di Vignanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Vignanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(909/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(916/M)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(917/M)

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(918/M)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(919/M)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(920/M)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(976/M)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Tornimparte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(977/M)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(978/M)

Autorizzazione al comune di Brindisi Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Brindisi Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(979/M)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(980/M)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(981/M)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Pescolanciano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(982/M)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(983/M)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(984/M)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(985/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(986/M)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Longano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(987/M)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(988/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(989/M)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(990/M)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(991/M)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(992/M)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(993/M)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(994/M)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(995/M)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(996/M)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(997/M)

Autorizzazione al comune di Joppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Joppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(998/M)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(999/M)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1000/M)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1001/M)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1002/M)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Monforte San Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1003/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1004/M)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1005/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1006/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1007/M)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1008/M)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1009/M)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1010/M)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1011/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1012/M)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1976, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1013/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Media dei titoli del 19 febbraio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,250
» 5 % (Città di Trieste)	93,250
» 5 % (Beni esteri)	91,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,800
» 5,50 % » » 1968-83	82,600
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	81,200
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,525
» poliennali 7 % 1978	95,850
» » 9 % 1979	98,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e la istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle carriere speciali e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato dal 1° luglio 1972 di cui alla tabella VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, concernente l'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A*;

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, occorre lasciare indisponibili nel ruolo suddetto complessivamente trecentottantuno unità alla data del 30 giugno 1974;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata ad indire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti previsti dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dallo art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1974, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) la sede tra quelle indicate nel successivo art. 6 presso la quale intendano sostenere le prove scritte.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso le sedi di Roma, Milano, Palermo e Cagliari.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulta che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160), oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 201

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze; elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale e applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento e attribuzione della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . . . (Roma o Milano o Palermo o Cagliari);

9) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede.

Data, ...

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale . . . . eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalla liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o persono giudiziale.

(5) Si o No. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(1810)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di coadiutori meccanografi presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nella predetta carriera;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custòdia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dello art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

I candidati saranno comunque ammessi al concorso con riserva.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra citato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati che hanno superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 13.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica su mezzi meccanografici e di un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica su mezzi meccanografici consisterà nella dimostrazione della conoscenza dell'uso delle macchine in dotazione ai centri meccanografici. In particolare i candidati dovranno dar prova di saper tradurre, in schede perforate, una serie di atti o documenti precodificati, a scelta della commissione, di saper verificare a macchina i dati perforati e di saper operare alle macchine selezionatrici e tabulatrici.

La prova avrà una durata non inferiore a 25 minuti.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà dell'amministrazione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Tali prove avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno sia la prova scritta, sia la prova pratica.

Ai candidati ne sarà data diretta comunicazione in tempo utile e comunque non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove stesse.

Art. 9.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica su mezzi meccanografici.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dallo art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento dei colloqui, saranno pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione stessa formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà costituita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto conseguito nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 13.

I candidati che abbiano superato il colloquio, e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

A) Diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*), o certificato sostitutivo del diploma stesso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma, autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

B) Estratto dell'atto di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, inoltre, produrre i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, se non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel primo comma del precedente art. 13.

C) Certificato di cittadinanza italiana. Da tale certificato dovrà risultare che il candidato era in possesso del diritto anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici. Anche da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di coadiutore meccanografo e saranno destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni. Ai vincitori del concorso, i quali provengono da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova i coadiutori meccanografi in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1976
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 124

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . .), via . . . . n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (1) . . . . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito presso . . . . . in data . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data) . . . .

(Firma) . . . .

(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(1764)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della determinazione presidenziale 5 febbraio 1976, n. 8, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia vascolare, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 5 marzo 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(2009)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata) piazzale Garibaldi, 8, tel. 79174.

(1961)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti, viale della Vittoria, 85.

(1966)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760490)